



Berta, Nembrini, Colombini e Associati

CONSULENZA SOCIETARIA, FISCALE E DEL LAVORO

AI CLIENTI
LORO SEDI

Circolare n. 12 del 18/03/2020

Dott. Giorgio Berta
Rag. Mirella Nembrini
Rag. Sergio Colombini

Dott. Antonio Aldeghi
Dott.ssa Marina Asperti
Dott.ssa Silvia Belotti
Dott. Alessandro Bianchi
Dott.ssa Valentina Bonomi
Dott. Valerio Chignoli
Dott. Enzo Colleoni
Dott.ssa Maria de Rosa Diaz
Dott.ssa Sabrina Durante
Dott.ssa Valentina Ferri
Dott. Vincenzo Frisella
Dott.ssa Francesca Ghezzi
Dott.ssa Silvia Gibillini
Dott. Walter Larici
Dott.ssa Elisa Marcandalli
Dott. Massimo Medici
Dott. Andrea Medolago
Dott. Luigi Nespoli
Dott.ssa Sara Nicoli
Dott. Franco Patti
Dott. Riccardo Rapelli
Dott. Massimo Restivo
Dott.ssa Marilena Rota
Dott.ssa Laura Santini
Dott.ssa Clara Sterli
Dott. Guido Tisi
Dott.ssa Simona Vavassori
Dott. Federico Vicari
Dott. Massimo Zanardi

Dott.ssa Jessica Gambirasio
Dott.ssa Alessandra Iemmi
Dott. Denis Rota

DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18

Misure di potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n.70 del 17 marzo 2020, il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, denominato "Cura Italia" che introduce una serie di misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 per complessivi 25 miliardi. Il presente decreto è entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente circolare espone i primi approfondimenti sui temi di maggiore rilevanza:

1. Misure a sostegno della liquidità attraverso il Sistema Bancario
2. Attuazione del Fondo solidarietà mutui "prima casa", cd. "Fondo Gasparrini"
3. Proroga dei versamenti
4. Sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori e dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione
5. Sospensione degli adempimenti fiscali e contributivi

A seguire si presenta una sintesi delle disposizioni di legge di maggiore interesse e lo scadenziario dei versamenti.

Si precisa che le norme inserite nel decreto qui analizzato potrebbero subire variazioni in sede di conversione.

Studio BNC | Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili - Revisori Legali - Consulenti del Lavoro

Bergamo Via G.Mazzini, 4 | 24128 Bergamo | T +39 035 2286999 | F +39 035 216380

Grumello del Monte Piazzetta Rota Don Geremia, 18 | 24064 Grumello del Monte (BG) | T +39 035 832026 | F +39 035 4420936

Treviglio Viale Alcide De Gasperi, 14 scala G | 24047 Treviglio (BG) | T +39 0363 419330 | F +39 0363 594558

Codice Fiscale e P.IVA 02210110165 | info@studiobnc.it

studiobnc.it

STUDIO INTEGRATO
ACB GROUP

APPROFONDIMENTI

1. Misure a sostegno della liquidità attraverso il Sistema Bancario

Gli interventi previsti riguardano numerose misure a favore, in particolare, delle PMI ed al sostegno dei loro flussi di cassa, tra cui le più rilevanti:

- 9 mesi di funzionamento con modalità straordinarie del “Fondo centrale di garanzia PMI” (art. 49) con relativo azzeramento dei costi di intervento e la previsione di un limite fino a 5 milioni di euro con riferimento all’importo garantito per ciascuna impresa. E’ previsto l’accesso alla garanzia anche per operazioni di rinegoziazione del debito purché con credito aggiunto almeno del 10% del residuo.

Sono inoltre previste facilitazioni anche per la valutazione delle condizioni di accesso al fondo prevedendo che la probabilità di inadempimento dell’impresa sia valutata esclusivamente in base al modulo economico-finanziario del modello di valutazione dell’istruttoria (senza quindi considerare l’andamentale);

- misure per il credito all’esportazione per il settore crocieristico (art. 53);
- attuazione del Fondo solidarietà mutui “prima casa”, cd. “Fondo Gasparri” (art. 54 oggetto di approfondimento successivo contributo);
- incentivazione di cessione di crediti deteriorati (NPL) e conseguente trasformazione di “imposte anticipate” in crediti d’imposta (art. 55).

L’intervento di più ampia portata e dai risvolti immediati è però quello previsto dall’art. 56 del Decreto che regola le misure di sostegno finanziario alle **micro, piccole e medie imprese colpite dall’epidemia di COVID-19**.

Le Imprese interessate **possono avvalersi dietro comunicazione** – in relazione alle esposizioni debitorie nei confronti di banche, di intermediari finanziari previsti dall’art. 106 del d.lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 (Testo unico bancario) e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia – delle seguenti misure di sostegno finanziario:

- a) per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se superiori, a quella di pubblicazione del Decreto (17 marzo 2020), gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30 settembre 2020;
- b) per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020 i contratti sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 30 settembre 2020 alle medesime condizioni;
- c) per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei

canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.

E' stato previsto di fatto uno ***standstill*** per tutte quelle PMI che sono in condizione di **autocertificare, ai sensi dell'art. 47 DPR 445/2000, di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia da COVID-19.**

E' importante sottolineare che possono beneficiare delle misure qui esposte le Imprese le cui esposizioni debitorie non siano, alla data di pubblicazione del Decreto, classificate come esposizioni creditizie deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi.

E' bene ricordare infine che si intendono per la definizione di microimprese e piccole e medie imprese si fa riferimento alla Raccomandazione della Commissione Europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, ai sensi della quale la categoria delle microimprese delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR.

I dati impiegati per calcolare gli occupati effettivi e gli importi finanziari sono quelli riguardanti l'ultimo esercizio contabile chiuso e vengono calcolati su base annua. Essi sono presi in considerazione a partire dalla data di chiusura dei conti. L'importo del fatturato è calcolato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e di altri diritti o imposte indirette. Se un'impresa, alla data di chiusura dei conti, constata di aver superato, nell'uno o nell'altro senso e su base annua, le soglie degli effettivi o le soglie finanziarie esposte sopra essa perde o acquisisce la qualifica di media, piccola o microimpresa solo se questo superamento avviene per due esercizi consecutivi. Nel caso di un'impresa di nuova costituzione, i cui conti non sono ancora stati chiusi, i dati in questione sono oggetto di una stima in buona fede ad esercizio in corso.

Per le imprese appartenenti a Gruppi, i dati, inclusi quelli relativi agli effettivi, sono determinati sulla base dei conti e di altri dati dell'impresa aggregati a quelli delle altre società del gruppo di appartenenza oppure, se disponibili, sulla base dei conti consolidati dell'impresa o di conti consolidati in cui l'impresa è ripresa tramite consolidamento.

Lo Studio è in contatto con i principali istituti bancari attivi sul territorio al fine di conoscere le modalità operative con cui provvedere alla comunicazione ed all'autocertificazione e rimane a disposizione dei clienti per approfondire quanto dovesse risultare necessario.

Per concludere il novero delle misure di sostegno finanziario gli articoli 57 e 58 prevedono, rispettivamente:

- il supporto alla liquidità delle imprese colpite dall'emergenza epidemiologica mediante meccanismi di garanzia per le imprese – da individuarsi tramite apposito decreto - che non hanno accesso al "Fondo centrale di garanzia PMI";
- la sospensione dei termini di rimborso per il fondo 394/81 (sostegno delle esportazioni) per

cui può essere disposta una sospensione fino a dodici mesi del pagamento della quota capitale e degli interessi delle rate in scadenza nel corso dell'anno 2020, con conseguente traslazione del piano di ammortamento per un periodo corrispondente.

2. Attuazione del Fondo solidarietà mutui “prima casa”, (cd. “Fondo Gasparrini”)

L'art. 54 del Decreto “Cura Italia” prevede alcune deroghe alla normativa di cui al c.d. “Fondo Gasparrini” per un periodo di 9 mesi dalla sua entrata in vigore (e quindi fino al 17 dicembre 2020).

Il c.d. “Fondo Gasparrini” è un fondo istituito con la Legge Finanziaria 2008 (presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze e gestito da Consap S.p.A.) per offrire aiuto a tutte le famiglie che si trovano in situazioni di difficoltà, a causa della perdita del lavoro o dell'insorgenza di condizioni di non autosufficienza, o della morte di un componente del nucleo familiare.

Il fondo, infatti, finanzia la sospensione delle rate dei contratti di mutuo contratti per l'acquisto di unità immobiliare da adibire ad abitazione principale (c.d. “prima casa”).

Il fondo, inoltre, su richiesta del mutuatario, provvede al pagamento di parte degli oneri finanziari sul debito residuo durante il periodo di sospensione.

La disciplina ordinaria del Fondo Gasparrini

Chi può accedere ai benefici del Fondo

Può presentare domanda di accesso ai benefici del Fondo, per il tramite della banca finanziatrice, il proprietario di un immobile adibito ad abitazione principale, titolare di un mutuo contratto per l'acquisto dello stesso immobile di importo non superiore a 250.000 euro e in possesso di indicatore ISEE non superiore a 30.000 euro.

La sospensione è prevista esclusivamente per i mutui erogati per l'acquisto dell'abitazione principale. Non sono pertanto ammessi mutui erogati solo per ristrutturazione o costruzione.

Il mutuo deve inoltre essere in ammortamento da almeno 1 anno al momento della presentazione della domanda.

È ammissibile ai benefici del Fondo anche il titolare del contratto di mutuo già in ritardo nel pagamento delle relative rate, purché il ritardo non superi i 90 giorni consecutivi. Le rate scadute da non più di 90 giorni, pertanto, rientreranno nel periodo di sospensione.

La richiesta può essere presentata per non più di due volte e per un periodo massimo complessivo non superiore a 18 mesi nel corso del contratto.

Se concessa, la sospensione proroga la durata del contratto di mutuo e delle garanzie per lo stesso periodo di durata della sospensione.

In caso di mutuo cointestato a due o più persone, è sufficiente che le condizioni sussistano nei confronti anche di uno soltanto dei mutuatari.

In caso di morte del mutuatario, la domanda può essere presentata dal cointestatario del

mutuo o dall'erede subentrato nell'intestazione del mutuo. In quest'ultimo caso l'erede che presenta la domanda dovrà avere accettato l'eredità e trasferito nell'immobile oggetto del mutuo la sua residenza e dovrà presentare la dichiarazione ISEE relativa alla propria situazione economica.

È possibile accedere ai benefici del Fondo anche nel caso in cui il titolare del mutuo abbia già usufruito di una sospensione delle rate per un periodo inferiore a 18 mesi, qualora sussistano tutti i requisiti e le condizioni previste, purché nei limiti dei 18 mesi complessivi.

La sospensione non può essere richiesta per i mutui che abbiano almeno una delle seguenti caratteristiche:

- a) ritardo nei pagamenti superiore a novanta giorni consecutivi al momento della presentazione della domanda da parte del mutuatario, ovvero per i quali sia intervenuta la decadenza dal beneficio del termine o la risoluzione del contratto stesso, anche tramite notifica dell'atto di precetto, o sia stata avviata da terzi una procedura esecutiva sull'immobile ipotecato. In caso di avvio di azioni esecutive da parte di terzi a sospensione già concessa, la sospensione stessa è revocata.
- b) fruizione di agevolazioni pubbliche;
- c) per i quali sia stata stipulata un'assicurazione a copertura del rischio che si verifichino gli eventi che danno diritto al beneficio, purché tale assicurazione garantisca il rimborso almeno degli importi delle rate oggetto della sospensione e sia efficace nel periodo di sospensione stesso.

Le condizioni soggettive per l'accesso ai benefici del Fondo

Per poter accedere ai benefici del fondo, è necessario trovarsi in una delle seguenti situazioni:

- **perdita del rapporto di lavoro subordinato** - sia a tempo determinato che a tempo indeterminato - (ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di risoluzione per limiti di età con diritto a pensione di vecchiaia o di anzianità, di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, di dimissioni del lavoratore non per giusta causa), con permanenza dello stato di disoccupazione al momento di presentazione della domanda.
- **perdita dei rapporti di lavoro parasubordinato**, o di rappresentanza commerciale o di agenzia, da parte dell'intestatario o di uno dei cointestatari del contratto di mutuo, con permanenza dello stato di disoccupazione al momento di presentazione della domanda.
- **morte o insorgenza di condizioni di non autosufficienza** ovvero handicap grave dell'intestatario o di uno dei cointestatari del contratto di mutuo.

Le situazioni di cui sopra devono essersi verificate successivamente alla stipula del contratto di mutuo e nei tre anni antecedenti la richiesta di accesso al beneficio.

Il DL n. 9/2020, (art. 26), entrato in vigore il 2 marzo 2020, sempre in relazione all'emergenza coronavirus, ha esteso l'intervento del Fondo anche alle ipotesi di sospensione dal lavoro o riduzione dell'orario di lavoro per un periodo di almeno trenta giorni.

La documentazione da presentare

La domanda è reperibile su internet all'indirizzo:

<https://www.consap.it/fondi-di-solidarieta/fondo-di-solidariet%C3%A0-per-i-mutui-per-lacquisto-della-prima-casa/domanda-ed-elenco-documenti/>

La domanda deve essere presentata alla banca presso la quale è in corso il pagamento delle rate del mutuo, completa di tutta la seguente documentazione:

- In caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, con attualità dello stato di disoccupazione
 - o In caso di contratto di lavoro (rapporto) a tempo indeterminato, lettera di licenziamento ovvero documentazione attestante le dimissioni da lavoro per giusta causa;
 - o In caso di contratto di lavoro (rapporto) a tempo determinato, copia dello stesso contratto, della sua eventuale proroga, nonché delle eventuali comunicazioni con le quali s'interrompe il rapporto.
- In caso di cessazione del rapporto di lavoro di cui all'art. 409 numero 3 del c.p.c., con attualità dello stato di disoccupazione:
 - o copia del contratto nonché delle eventuali comunicazioni con le quali s'interrompe il rapporto
- In tutti i casi di dimissioni per giusta causa:
 - o la copia della sentenza giudiziale o dell'atto transattivo bilaterale, da cui si evinca l'accertamento della sussistenza della giusta causa che ha comportato le dimissioni del lavoratore;
 - o la copia della lettera di dimissioni per giusta causa con il riconoscimento espresso da parte del datore di lavoro della giusta causa che ha comportato le dimissioni del lavoratore ovvero della lettera di dimissioni unitamente all'atto introduttivo del giudizio per il riconoscimento della giusta causa.
- In caso di insorgenza di condizioni di non autosufficienza o handicap grave dell'intestatario o di uno dei cointestatari del contratto di mutuo:
 - o Il certificato rilasciato dall'apposita commissione istituita presso l'ASL competente per il territorio di residenza del richiedente che qualifichi il mutuatario quale portatore di handicap grave (art. 3, comma 3, legge 104/1992) ovvero invalido civile (da 80% a 100%)

I tempi di attivazione della sospensione del piano di ammortamento

La banca, dopo avere acquisita la documentazione prevista e averne verificata la completezza e la regolarità formale, invia telematicamente la domanda a Consap.

Una volta effettuata la registrazione della domanda e acquisito il numero identificativo della nuova

pratica, la banca dovrà inviare alla stessa Consap - entro i successivi 10 giorni lavorativi - tutta la documentazione obbligatoria in funzione dell'evento causa per il quale si richiede la sospensione.

Acquisita la documentazione Consap s'impegna entro 15 giorni solari consecutivi a far conoscere la propria decisione rispetto alla domanda pervenuta: tale decisione viene comunicata alla Banca e l'eventuale decisione di non ammissione della domanda viene specificamente motivata.

La sospensione viene attivata entro 30 giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui la Banca comunica al richiedente l'accettazione di Consap. Tale comunicazione, salvo non rintracciabilità del richiedente, deve avvenire entro 5 giorni dall'accettazione di Consap.

Le novità previste dal decreto "cura Italia"

Con la chiusura delle attività commerciali e professionali in conseguenza dell'epidemia di coronavirus molte "partite iva" potrebbero trovarsi in difficoltà con il pagamento delle rate del mutuo per l'acquisto della abitazione principale.

L'art. 54 del Decreto si propone quindi di ammetterli, a fronte di un calo apprezzabile del fatturato, ai benefici del Fondo.

Il Decreto Cura Italia deroga la disciplina ordinaria del Fondo Gasparrini per 9 mesi, prevedendo che:

- l'ammissione ai benefici del Fondo è estesa ai lavoratori autonomi e liberi professionisti che autocertifichino ai sensi degli artt. 46 e 47 del Dpr 445/2000 di aver registrato, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020, ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda ed il 21 febbraio 2020, un calo del proprio fatturato superiore al 33% del fatturato dell'ultimo trimestre 2019, in conseguenza della chiusura o restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall'autorità competente per l'emergenza coronavirus;
- per l'accesso al Fondo, nei suddetti casi, non è richiesta la presentazione dell'ISEE.

È inoltre previsto che il Fondo, su richiesta del mutuatario, provveda al pagamento degli interessi nella misura pari al 50% degli interessi maturati sul debito residuo durante il periodo di sospensione.

3. Proroga dei versamenti

Come indicato nella Circolare 37/2020 dell'INPS pubblicata lo scorso 12.3.2020, per quanto riguarda i contributi a carico del dipendente trattenuti dall'azienda, relativamente alle retribuzioni del mese di febbraio 2020, si precisa che la sospensione non opera qualora il datore di lavoro abbia già trattenuto la quota a carico del lavoratore in busta paga.

Tale quota dovrà essere obbligatoriamente versata entro il prossimo 20.3.2020.

Con riferimento alla sospensione dei termini di versamento il DPCM cosiddetto “Decreto Cura” prevede quanto segue:

Sospensione dei versamenti

A) VERSAMENTI CHE SI SAREBBERO DOVUTI FARE ENTRO IL 16 MARZO 2020

- a. **TERMINE DI SOSPENSIONE GENERALIZZATO:** tutti i versamenti scadenti il giorno 16 marzo, sono prorogati al **20 marzo** per ogni tipo di soggetto economico in qualsiasi forma organizzato. Il DPCM prevede che il termine del 20 marzo sia sostituito con quello del 31 maggio con riferimento ad alcuni soggetti economici;
- b. Ulteriore termine di PROROGA al 31 maggio 2020 per particolari settori e per Imprese, professionisti artigiani e commercianti con fatturato, nell’esercizio precedente al presente (per la maggior parte dei soggetti trattasi di quello chiuso al 31.12.2019), non superiore a 2 milioni I seguenti soggetti:
 1. Imprese, professionisti, artigiani, commercianti con fatturato realizzato nell’esercizio precedente al presente (per la quasi totalità dei casi è l’esercizio chiuso al 31.12.2019) **inferiore a € 2.000.000,00** (Euro due milioni/00);
 2. Imprese appartenenti alle seguenti filiere (d’ora in avanti “La Filiera”), **a prescindere dal fatturato realizzato nell’esercizio 2019):**
 - a) Federazioni sportive, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive professioniste e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;
 - b) Soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche nonché discoteche, sale da ballo, night club, sale gioco e biliardi;
 - c) Soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;
 - d) Soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;
 - e) Soggetti che gestiscono attività di ristorazione e gelaterie, pasticcerie, bar e pub;
 - f) Soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, nonché orti botanici, giardini zoologici, e riserve naturali;
 - g) Soggetti che gestiscono asili nido, servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l’infanzia, servizi didattici di I e II grado, corsi di formazione professionale, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;
 - h) Soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;

- i) Aziende termali di cui alla Legge 24 ottobre, n.323, e centri per il benessere fisico;
- l) Soggetti che gestiscono parchi divertimenti o parchi tematici;
- m) Soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;
- n) Soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;
- o) Soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;
- p) Soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;
- q) Soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica;
- r) alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'art. 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 iscritte negli appositi registri, alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e nelle province autonome di cui alla Legge 11 agosto 1991, n. 266, a alle associazioni di promozione sociali iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano di cui all'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale previste dall'art. 5, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

3. Le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator

Questi soggetti potranno utilizzare, per i versamenti scaduti il giorno 16 marzo 2020, la nuova data del **31 maggio 2020** e quindi differire i pagamenti relativi a:

- Ritenute;
- Contributi previdenziali e assistenziali;
- e dell'IVA di marzo.

A maggio il pagamento potrà avvenire alternativamente:

1. In un'unica soluzione;
2. rateizzabile in 5 rate mensili.

I pagamenti di cui ai due precedenti numeri 1) e 2) saranno senza oneri aggiuntivi di interessi o sanzioni.

Associazioni e società sportive

Ulteriore proroga è prevista per le Associazioni e le società sportive, dilettantistiche o professionistiche per le quali vale la sospensione sino al 31.5.2020, mentre i versamenti sospesi potranno essere eseguiti il 30.6 in un'unica rata o in cinque rate mensili di pari importo, senza aggravio di sanzioni o interessi.

Con riferimento alla sospensione del versamento dell'iva del mese di marzo, la stessa dovrà invece essere versata entro il 31 maggio 2020 in un'unica soluzione o in 5 rate mensili di pari importo.

Si precisa che le ritenute sui redditi da lavoro autonomo e provvigioni (codice 1040), nonché la tassa di concessione governativa andranno versate, per tutti i contribuenti interessati, entro il 20.3.2020.

CHI DEVE QUINDI VERSARE IL GIORNO 20 MARZO?

- Chi nell'esercizio precedente ha realizzato ricavi superiori a 2 mln di Euro e non appartiene alla filiera delle attività sopra individuate,
- Per i soggetti economici con domicilio fiscale, sede operativa o sede legale nella Provincia di **Bergamo** a prescindere dal volume d'affari e dal settore economico di appartenenza (La Filiera) i versamenti relativi all'IVA sono rinviati al 31 maggio 2020.

B) VERSAMENTI IN SCADENZA TRA LA DATA DELL'8 MARZO 2020 E QUELLA DEL 31 MARZO 2020

a) Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi **non superiori a 2 milioni di euro** nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono sospesi i versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020:

a) relativi alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (redditi di lavoro dipendente o assimilati al lavoro dipendente), e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;

b) relativi all'imposta sul valore aggiunto;

c) relativi ai contributi previdenziali e assistenziali, e ai premi per l'assicurazione obbligatoria

I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi,

- In un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o, in alternativa,
- in un massimo di cinque rate mensili di pari importo, a partire dal mese di maggio, senza aggravio di interessi e di sanzioni.

Non è rimborsato quanto eventualmente già pagato.

C) SOSPENSIONE DEI TERMINI PER I SOGGETTI APPARTENENTI ALLA FILIERA E PER LE IMPRESE LEGATE AL TURISMO

Per le imprese:

- Turistico ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, sono sospesi, dalla data di entrata in vigore del decreto e sino al **30 aprile 2020** sono sospesi i versamenti relativi a:
- Appartenenti alla filiera di cui alle lettere da a) a r) dell'elenco precedente

Sono sospesi i versamenti relativi a:

- o Ritenute alla fonte relativi ai redditi di lavoro dipendente e assimilato al lavoro dipendente;
- o Adempimenti e versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.
- o L'iva di marzo;

Tutti i versamenti di cui sopra (ritenute, contributi previdenziali, ecc, IVA) per tutti i soggetti indicati sopra sono effettuati senza sanzioni e interessi:

- o In un'unica soluzione entro il 31.5 2020;
- o A rate fino ad un massimo di 5 mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020. Non viene rimborsato quanto eventualmente già versato.

Per le società e associazioni professionistiche il termine per il versamento di quanto sospeso è prorogato al 30.6.2020, in un'unica soluzione o in cinque rate mensili di pari importo ad eccezione del versamento dell'iva in scadenza l 16 marzo che sarà da effettuarsi entro il 31 maggio 2020 in un'unica soluzione o in cinque rate mensili di pari importo.

D) COMPENSI NON SOGGETTI A RITENUTA D'ACCONTO

I compensi percepiti dai soggetti con ricavi o compensi **non superiori a 400.000 euro, tra la data di entrata in vigore del decreto "Cura Italia" e il 31.3.2020** non sono soggetti a ritenuta d'acconto di cui agli articoli 25 e 25 bis D.P.R. 600/1973v, a fronte della presentazione di apposita dichiarazione da parte del percettore.

Rientrano nella previsione:

- o I redditi di lavoro autonomo, anche per **attività non esercitate abitualmente**,
- o I redditi percepiti per l'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere,
- o I compensi percepiti dall'amministratore di condominio;
- o Le provvigioni comunque denominate per le prestazioni anche occasionali inerenti i rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari,

- Le provvigioni per prestazioni rese dagli incaricati alle vendite a domicilio, a condizione che i percettori non abbiano sostenuto nel mese precedente spese per prestazioni di lavoro dipendente.

Le ritenute dovranno essere versate in un'unica soluzione, entro il **31 maggio**, dal percettore (è tuttavia riconosciuta la possibilità di beneficiare del versamento rateale, versando gli importi in 5 rate di pari importo a decorrere dallo stesso mese di maggio).

Non possono beneficiare della disposizione in esame i soggetti che hanno sostenuto nel mese precedente spese per prestazioni di lavoro dipendente.

E) SOGGETTI CHE HANNO IL DOMICILIO FISCALE, LA SEDE LEGALE O LA SEDE OPERATIVA NELLE PROVINCE DI BERGAMO, CREMONA, LODI, E PIACENZA

- i. per ogni soggetto economico, il termine del **16 marzo** deve intendersi prorogato al **20 marzo**;
- ii. per ogni soggetto economico appartenente alla filiera di cui alle lettere da a) a r) precedenti i termini in scadenza dal **3 marzo al 30 aprile** sono prorogati al 31.5.2020;
- iii. per ogni soggetto economico che nell'esercizio precedente non ha avuto un volume d'affari superiore a 2 mln di euro, i versamenti in scadenza dal 8 marzo al 31 marzo, sono prorogati al 31.5.2020;
- iv. **per tutti i soggetti economici, a prescindere dal volume d'affari e dall'attività esercitata, sono sospesi i versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020 e che saranno da effettuare in un'unica soluzione entro il 31.5.2020 o in cinque rate.**

4. Sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori e dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione

L'articolo 67 del Decreto cura Italia prevede la sospensione dei termini di accertamento e dei termini per le risposte alle istanze di interpello, ovvero:

- sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori.
- sono, altresì, sospesi, dall'8 marzo al 31 maggio 2020, i termini per fornire risposta alle istanze di interpello.

In relazione alle istanze di interpello presentate nel periodo di sospensione, i termini per la risposta previsti dalle relative disposizioni, iniziano a decorrere dal primo giorno del mese successivo al termine del periodo di sospensione. Durante il periodo di sospensione, la presentazione delle

predette istanze di interpello e di consulenza giuridica è consentita esclusivamente per via telematica, attraverso l'impiego della posta elettronica certificata.

Il successivo articolo 68 prevede invece la sospensione dei carichi affidati all'agente della riscossione

Sono sospesi i termini dei versamenti scadenti dal 08.03.2020 al 31.05.2020 relativi a:

- **cartelle di pagamento** emesse dagli agenti della riscossione,
- **avvisi di accertamento esecutivi** emessi dall'Agenzia delle entrate,
- **avvisi di addebito** emessi dagli enti previdenziali,
- **atti di accertamento esecutivi** emessi dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli,
- **ingiunzioni e atti esecutivi** emessi dagli enti locali.

I versamenti dovranno essere effettuati, in un'unica soluzione, entro il 30.06.2020, ed è espressamente escluso il rimborso di quanto già versato.

Occorre porre l'attenzione sulla sospensione del versamento delle cartelle di pagamento e degli accertamenti esecutivi, infatti in via ordinaria, in assenza cioè di situazioni di emergenza, per gli atti impositivi è prevista la possibilità di rateizzare, ma il DL prevede che il pagamento venga effettuato «in un'unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione».

Sembra quindi che chi beneficerà dello slittamento del termine di versamento, perderà la possibilità di dilazionare il dovuto.

Dovranno essere invece versati entro il **31.05.2020**:

- **la rata della "rottamazione ter" scaduta il 28 febbraio 2020;**
- **la rata del "saldo e stralcio" in scadenza il 31 marzo.**

Occorre poi sottolineare che, poiché il decreto-legge stabilisce proroghe e sospensioni particolareggiate, tutto quello che viene citato dal nuovo decreto segue le specifiche disposizioni da esso stabilite. Quello che non è citato non fruisce di alcuna norma agevolativa, questo ci porta a concludere che, con riferimento, ad esempio agli avvisi bonari, poiché il decreto non ne fa menzione, occorre giungere alla conclusione che per chi volesse provvedere alla definizione di tali avvisi non c'è alcun differimento.

Un altro problema è, per esempio, quello relativo dell'accertamento con adesione. Se la sottoscrizione dell'adesione è già avvenuta, e il contribuente intende provvedere al pagamento nei 20 giorni successivi, anche qui non vi è nessun differimento.

Infine, ma non meno importante, il decreto, con riferimento **ai termini di prescrizione e decadenza** relativi all'attività degli uffici applica espressamente l'articolo 12 del Dlgs 159/2015. A fronte di tale disposizione, i termini che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione dei versamenti, sono prorogati, fino al 31 dicembre del secondo anno

successivo alla fine del periodo di sospensione.

In concreto ciò comporterà che il potere di rettifica che spirava alla fine di quest'anno slitterà al termine del 2022. Si pensi, tra gli altri, agli accertamenti relativi all'annualità 2015, alle omesse dichiarazioni dell'anno 2014, alle cartelle conseguenti a controlli formali su dichiarazioni concernenti l'anno 2015 o agli omessi e ritardati versamenti derivanti da dichiarazioni relative all'anno 2016.

5. Sospensione degli adempimenti fiscali e contributivi

Sospensione degli adempimenti fiscali e contributivi

In considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del Coronavirus il Decreto Cura Italia ha attuato, tra le altre, alcune misure volte a sospendere gli adempimenti di natura fiscale compresi tra l'8 marzo e il 31 maggio 2020.

L'articolo 62 del decreto prevede la sospensione dei termini degli adempimenti fiscali e contributivi. In particolare, per i soggetti che hanno sede legale o operativa nel territorio dello Stato sono sospesi gli adempimenti di natura fiscale **che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo e il 31 maggio 2020**. Tra questi ricordiamo ad esempio:

- la presentazione della dichiarazione IVA con scadenza 30 aprile 2020;
- la presentazione del Modello EAS del 31 marzo 2020;
- presentazioni di modelli IVA TR relativi al I trimestre 2020;
- presentazione degli elenchi riepilogativi Intrastat con scadenza nel periodo considerato.

Gli adempimenti sospesi possono essere effettuati entro il **30 giugno 2020** senza sanzioni.

Fanno eccezione, quindi non sono ricompresi nella sospensione, l'effettuazione e il versamento delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all'addizionale comunale e regionale.

Il decreto precisa inoltre che **resta ferma la scadenza al 31 marzo 2020**, già prorogata dal Decreto Legge n. 9 del 2 marzo 2020, per la trasmissione telematica delle **Certificazioni uniche** e la loro consegna agli interessati e per tutti gli adempimenti inerenti alla dichiarazione dei redditi precompilata.

TITOLO I – MISURE DI POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

ARTICOLO	CONTENUTO
Art. 5	<p><i>Incentivi per la produzione e la fornitura di dispositivi medici</i></p> <p>Al fine di assicurare la produzione e la fornitura di dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale ai valori di mercato correnti al 31 dicembre 2019, il Commissario straordinario è autorizzato a erogare finanziamenti mediante contributi a fondo perduto e in conto gestione, nonché finanziamenti agevolati alle imprese produttrici di tali dispositivi.</p> <p>Il Commissario straordinario di cui all'articolo 122, entro 5 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, definisce e avvia la misura e fornisce specifiche disposizioni per assicurare la gestione della stessa.</p> <p>I finanziamenti possono essere erogati anche alle aziende che rendono disponibili i dispositivi ai sensi dell'articolo 34, comma 3, del DECRETO-LEGGE 2 marzo 2020, n. 9.</p>
Art. 15	<p><i>Disposizioni straordinarie per la produzione di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale</i></p> <p>Fermo quanto previsto dall'articolo 34 del DECRETO-LEGGE 2 marzo 2020, n. 9, per la gestione dell'emergenza COVID-19, e fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, è consentito produrre, importare e immettere in commercio mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale in deroga alle vigenti disposizioni.</p> <p>I produttori e gli importatori delle mascherine chirurgiche di cui al comma 1, e coloro che li immettono in commercio e che intendono avvalersi della deroga ivi prevista, inviano all'Istituto Superiore di Sanità un'autocertificazione nella quale attestano le caratteristiche tecniche delle mascherine e dichiarano che le stesse rispettano tutti i requisiti di sicurezza di cui alla vigente normativa. Entro e non oltre 3 giorni dalla citata autocertificazione le aziende produttrici e gli importatori devono altresì trasmettere all'Istituto Superiore di Sanità ogni elemento utile alla validazione delle mascherine chirurgiche oggetto della stessa. L'Istituto Superiore di Sanità, nel termine di 3 giorni dalla ricezione di quanto indicato nel presente comma, si pronuncia circa la rispondenza delle mascherine chirurgiche alle norme vigenti.</p> <p>I produttori, gli importatori dei dispositivi di protezione individuale di cui al comma 1 e coloro che li immettono in commercio, i quali intendono avvalersi della deroga ivi prevista, inviano all'INAIL un'autocertificazione nella quale, sotto la propria esclusiva responsabilità, attestano le caratteristiche tecniche dei citati dispositivi e dichiarano che gli stessi rispettano tutti i requisiti di sicurezza di cui alla vigente normativa. Entro e non oltre 3 giorni dalla citata autocertificazione le aziende produttrici e gli importatori devono altresì trasmettere all'INAIL ogni elemento utile alla validazione dei dispositivi di protezione individuale oggetto della stessa. L'INAIL, nel termine di 3 giorni dalla ricezione di quanto indicato nel presente comma, si pronuncia circa la rispondenza dei dispositivi di protezione individuale alle norme vigenti.</p> <p>Qualora all'esito della valutazione di cui ai commi 2 e 3 i prodotti risultino non conformi alle vigenti norme, impregiudicata l'applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione, il produttore ne cessa immediatamente la produzione e all'importatore è fatto divieto di immissione in commercio.</p>

Art. 16	<p><i>Ulteriori misure di protezione a favore dei lavoratori e della collettività</i></p> <p>Per contenere il diffondersi del virus COVID-19, fino al termine dello stato di emergenza sull'intero territorio nazionale, per i lavoratori che nello svolgimento della loro attività sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro, sono considerati dispositivi di protezione individuale le mascherine chirurgiche reperibili in commercio.</p> <p>Ai fini del comma precedente, gli individui presenti sull'intero territorio nazionale sono autorizzati all'utilizzo di mascherine filtranti prive del marchio CE e prodotte in deroga alle vigenti norme sull'immissione in commercio.</p>
----------------	--

TITOLO II – MISURE A SOSTEGNO DEL LAVORO

ARTICOLO	CONTENUTO
Art. 19	<p><i>Cassa integrazione ordinaria e assegno ordinario FIS</i></p> <p>I datori di lavoro che nell'anno 2020 sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per lavoratori alle dipendenze al 23 febbraio 2020, prescindendo dall'effettiva anzianità di servizio, possono inoltrare domanda di Cigo o assegno ordinario del FIS con la causale "emergenza COVID-19", dal 23 febbraio 2020 per una durata massima di 9 settimane e comunque entro il mese di agosto 2020.</p> <p>Sono previste alcune facilitazioni rispetto alle procedure ordinarie e i datori di lavoro che presentano domanda sono dispensati dall'osservanza:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dell'articolo 14, D.Lgs. 148/2015 (informazione e consultazione sindacale), salvo quanto più oltre indicato; • dei termini per l'invio della domanda previsti dagli articoli 15, comma 2, e 30, comma 2, D.Lgs. 148/2015. <p>La domanda, inoltre, non è soggetta alla verifica dei requisiti di cui all'articolo 11, D.Lgs. 148/2015 (causali).</p> <p>I periodi concessi per l'emergenza COVID-19 :</p> <ul style="list-style-type: none"> • non sono conteggiati ai fini dei limiti previsti dall'articolo 4, commi 1 e 2 (durata massima complessiva), e dagli articoli 12 (durata), 29, comma 3 (FIS), 30, comma 1 (assegno ordinario), e 39 (norme applicabili ai Fondi di solidarietà), D.Lgs. 148/2015; • sono neutralizzati ai fini delle successive richieste. <p>Limitatamente all'anno 2020, all'assegno ordinario garantito dal FIS non si applica il tetto aziendale di cui all'articolo 29, comma 4, secondo periodo, D.Lgs. 148/2015.</p> <p>Limitatamente ai periodi concessi per COVID-19, non si applica quanto previsto dai seguenti articoli del D.Lgs. 148/2015 sulle contribuzioni addizionali: 5; 29, comma 8, secondo periodo; 33, comma 2.</p> <p>L'assegno ordinario è concesso, limitatamente per il periodo indicato e nell'anno 2020, anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al FIS che occupano</p>

	<p>mediamente più di 5 dipendenti ed è prevista la possibilità di richiederne, a mezzo istanza, il pagamento diretto da parte dell'Inps.</p> <p>Sono previste le procedure con le OO.SS.: l'informazione, la consultazione e l'esame congiunto devono essere svolti anche in via telematica entro i 3 giorni successivi a quello della comunicazione preventiva.</p> <p>La domanda deve essere presentata entro la fine del 4° mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa.</p> <p>I Fondi di solidarietà bilaterali alternativi di cui all'articolo 27, D.Lgs. 148/2015, e i Fondi di solidarietà bilaterali del Trentino e dell'Alto Adige, costituiti ai sensi dell'articolo 40, D.Lgs. 148/2015, garantiscono l'erogazione dell'assegno ordinario con le medesime modalità di cui all'articolo 19.</p> <p>Le prestazioni di sostegno al reddito sopra evidenziate (Fondi di solidarietà esclusi) e di cui all'articolo 21 (trattamento di assegno ordinario per i datori di lavoro che hanno trattamenti di assegni di solidarietà in corso) sono riconosciute nel limite massimo di spesa pari a 1.347,2 milioni di euro per l'anno 2020. L'Inps provvede al monitoraggio del limite di spesa e, qualora emerga l'esaurimento delle risorse, non saranno prese in considerazione ulteriori domande.</p>
<p>Art. 20</p>	<p><i>Dalla Cigs alla Cigo</i></p> <p>Le aziende che, al 23 febbraio 2020, avevano in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario, per un periodo non superiore a 9 settimane, possono fare richiesta di erogazione del trattamento ordinario di integrazione salariale ai sensi dell'articolo 19. La concessione del trattamento ordinario sospende e sostituisce il trattamento di integrazione straordinario già in corso. La concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale può riguardare anche i medesimi lavoratori beneficiari delle integrazioni salariali straordinarie a totale copertura dell'orario di lavoro.</p> <p>La concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale è subordinata alla sospensione degli effetti della concessione della cassa integrazione straordinaria precedentemente autorizzata.</p> <p>Il periodo di trattamento ordinario di integrazione salariale concesso non è conteggiato ai fini dei limiti previsti dall'articolo 4, commi 1 e 2 (durata massima complessiva), e dall'articolo 12 (durata Cigo), D.Lgs. 148/2015.</p> <p>Limitatamente ai periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale concessi a questo titolo non si applica quanto previsto dall'articolo 5, D.Lgs. 148/2015 (contribuzione addizionale).</p> <p>In considerazione della limitata operatività conseguente alle misure di contenimento per l'emergenza sanitaria, in via transitoria, all'espletamento dell'esame congiunto e alla presentazione delle relative istanze per l'accesso ai trattamenti straordinari di integrazione salariale non si applicano gli articoli 24 (consultazione sindacale) e 25 (procedimento), D.Lgs. 148/2015, limitatamente ai termini procedurali.</p> <p>Le prestazioni di sostegno al reddito sopra evidenziate sono riconosciute nel limite massimo di spesa pari a 338,2 milioni di euro per l'anno 2020, monitorato dall'Inps. Qualora il limite fosse raggiunto, non saranno prese in considerazione ulteriori domande.</p>

	<p>All'articolo 14, comma 1, D.L. 9/2020, le parole "all'interruzione" sono sostituite dalle seguenti: "alla sospensione". Tale articolo disciplina il trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende dell'ex zona rossa che si trovavano già in Cigs. La concessione del trattamento è, quindi, subordinata alla sospensione e non all'interruzione degli effetti della concessione della Cigs precedentemente autorizzata.</p>
<p>Art. 21</p>	<p><i>Dall'assegno di solidarietà a quello ordinario</i></p> <p>I datori di lavoro iscritti al FIS che, al 23 febbraio 2020, avevano in corso un assegno di solidarietà, possono richiedere la concessione, per un periodo non superiore a 9 settimane, dell'assegno ordinario ai sensi dell'articolo 19, che sospende e sostituisce l'assegno di solidarietà già in corso e che può riguardare anche i medesimi lavoratori beneficiari dell'assegno di solidarietà a totale copertura dell'orario di lavoro.</p> <p>I periodi in cui vi è coesistenza tra assegno di solidarietà e assegno ordinario, concessi ai sensi dell'articolo 19, non sono conteggiati ai fini dei limiti previsti dall'articolo 4, commi 1 e 2 (durata massima complessiva), e dall'articolo 29, comma 3 (durata prestazioni FIS), D.Lgs. 148/2015.</p> <p>Limitatamente ai periodi di assegno ordinario concessi ai sensi della disposizione in trattazione, non si applica quanto previsto dall'articolo 29, comma 8, secondo periodo (contribuzione addizionale), D.Lgs. 148/2015.</p> <p>Le prestazioni sono riconosciute, come già evidenziato in relazione all'articolo 19, nel limite massimo di spesa pari a 1.347,2 milioni di euro per l'anno 2020, limite che sarà monitorato dall'Inps e che, se raggiunto, impedirà la presa in carico di ulteriori domande.</p>
<p>Art. 22</p>	<p><i>Cassa in deroga</i></p> <p>Regioni e Province autonome (tramite i Fondi di solidarietà bilaterali del Trentino e dell'Alto Adige) possono riconoscere a datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del Terzo settore, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro, la cassa integrazione salariale in deroga, con riconoscimento ai lavoratori della contribuzione figurativa e dei relativi oneri accessori. Sono esclusi dall'applicazione i datori di lavoro domestico.</p> <p>Il trattamento è riconosciuto limitatamente ai dipendenti già in forza al 23 febbraio 2020. L'accordo preventivo può essere concluso anche in via telematica, con le OO.SS. comparativamente più rappresentative a livello nazionale per i datori di lavoro. L'accordo non è richiesto per le imprese che occupano fino a 5 dipendenti.</p> <p>Il trattamento può essere concesso esclusivamente con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell'Inps e si applica la disciplina di cui all'articolo 44, comma 6-ter, D.Lgs. 148/2015 (obbligo per il datore di lavoro di inviare i dati necessari all'Inps).</p> <p>Il trattamento può essere riconosciuto per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e, comunque, per un periodo non superiore a 9 settimane, a decorrere dal 23 febbraio 2020.</p>

	<p>Limitatamente ai lavoratori del settore agricolo, per le ore di riduzione o sospensione delle attività, nei limiti ivi previsti, è equiparato a lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola.</p> <p>Non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19, comma 2, 1° periodo, del Decreto, perciò i datori di lavoro che presentano domanda sono dispensati dall'osservanza dell'articolo 14, D.Lgs. 148/2015 (informazione e consultazione sindacale), e dei termini del procedimento previsti dall'articolo 15, comma 2, nonché dall'articolo 30, comma 2, D.Lgs. 148/2015, per l'assegno ordinario, fermo restando l'informazione, la consultazione e l'esame congiunto che devono essere svolti anche in via telematica entro i 3 giorni successivi a quello della comunicazione preventiva.</p> <p>Il trattamento è riconosciuto nel limite massimo di 3.293,2 milioni di euro per l'anno 2020, da ripartirsi tra le Regioni e Province autonome con uno o più D.M.. Le risorse destinate alle Province autonome di Trento e di Bolzano sono trasferite ai rispettivi Fondi di solidarietà bilaterali del Trentino e dell'Alto Adige, costituiti ai sensi dell'articolo 40, D.Lgs. 148/2015, che autorizzano le relative prestazioni. L'Inps provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, fornendo i risultati al Ministero del lavoro e alle Regioni e alle Province autonome interessate. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto, anche in via prospettica, il limite di spesa, le Regioni non potranno, in ogni caso, emettere altri provvedimenti concessori.</p> <p>I trattamenti sono concessi con Decreto delle Regioni e delle Province autonome interessate, da trasmettere all'Inps in modalità telematica entro 48 ore dall'adozione, la cui efficacia è in ogni caso subordinata alla verifica del rispetto dei limiti di spesa. Le Regioni e le Province autonome, unitamente al Decreto di concessione, inviano la lista dei beneficiari all'Inps, che provvede all'erogazione delle predette prestazioni, previa verifica del rispetto, anche in via prospettica, dei limiti di spesa.</p> <p>Le domande sono presentate alla Regione e alle Province autonome, che le istruiscono secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse.</p> <p>Il datore di lavoro è obbligato a inviare all'Inps tutti i dati necessari per il pagamento dell'integrazione salariale, secondo le modalità stabilite dall'Istituto, entro lo stesso termine previsto per il conguaglio o la richiesta di rimborso. Trascorso inutilmente tale termine, il pagamento della prestazione e gli oneri a essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.</p> <p>Resta fermo quanto previsto dagli articoli 15 (Cigd ex zone rosse) e 17 (Cigd Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna), D.L. 9/2020.</p>
<p>Art. 23</p>	<p><i>Congedo genitori lavoratori</i></p> <p>In relazione alla chiusura delle scuole e dei servizi per l'infanzia, dal 05 marzo 2020 viene concesso ai genitori lavoratori un periodo di congedo continuativo o frazionato, comunque non superiore a 15 giorni, per i figli di età non superiore ai 12 anni. Tale congedo è soggetto ad alcune regole di seguito esposte:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ai genitori lavoratori dipendenti è riconosciuta un'indennità pari al 50% della retribuzione, intendendosi per retribuzione quella media globale giornaliera del periodo di paga scaduto e immediatamente precedente (senza aggiungervi il rateo

giornaliero relativo alla gratifica natalizia o alla tredicesima mensilità e agli altri premi o mensilità o trattamenti accessori eventualmente erogati alla lavoratrice). I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa;

- l'eventuale congedo parentale per maternità facoltativa, ovvero per ogni minore con *handicap* in situazione di gravità, fruito dai genitori durante detto periodo di sospensione, viene convertito nel congedo straordinario qui previsto con diritto all'indennità anzidetta e non sarà computato né indennizzato a titolo di congedo parentale;
- ai genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata è riconosciuta un'indennità, per ciascuna giornata indennizzabile, pari al 50% di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell'indennità di maternità;
- ai genitori lavoratori autonomi iscritti all'Inps è riconosciuta un'indennità commisurata, per ciascuna giornata indennizzabile, al 50% della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla Legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto;
- il congedo è fruibile, alternativamente, da entrambi i genitori per il totale complessivo di 15 giorni, ma viene subordinato alla condizione che nel nucleo familiare non risulti che uno dei genitori sia beneficiario di strumenti di sostegno al reddito, in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa, o altro genitore sia disoccupato o non lavoratore;
- il limite di età di 12 anni del bambino non si applica in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata (ex articolo 4, comma 1, L. 104/1992) iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale;
- ai genitori lavoratori dipendenti con figli minori, di età compresa tra i 12 e i 16 anni, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore, viene concesso il diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione delle scuole o servizi educativi per l'infanzia, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro;
- le disposizioni trovano applicazione anche nei confronti dei genitori affidatari.

Le modalità operative per accedere al congedo saranno stabilite dall'Inps, che provvederà anche al monitoraggio delle domande. Ove emerga il superamento del limite di spesa previsto l'Inps procederà al rigetto delle domande presentate.

Bonus baby-sitter

In alternativa ai congedi retribuiti innanzi esposti, per i medesimi lavoratori beneficiari, è normativamente prevista la possibilità di optare per la corresponsione di un *bonus* per l'acquisto di servizi di *baby-sitting*, nel limite massimo complessivo di 600 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo di sospensione dei servizi educativi per

	<p>l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado. Detto <i>bonus</i> viene erogato mediante il Libretto famiglia di cui all'articolo 54-bis, L. 50/2017.</p> <p>Il <i>bonus</i> è riconosciuto anche ai lavoratori autonomi non iscritti all'Inps, subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive Casse previdenziali del numero dei beneficiari.</p> <p>Anche in questo caso le modalità operative per accedere al congedo saranno stabilite dall'Inps, che provvederà al monitoraggio delle domande. Ove emerga il superamento del limite di spesa previsto, l'Inps procederà al rigetto delle domande presentate.</p>
Art. 24	<p>Aumento permessi per assistenza persone diversamente abili</p> <p>Viene previsto un incremento dei permessi previsti per assistenza a familiari disabili (ex articolo 33, comma 3, L. 104/1992). Gli ordinari 3 giorni di permesso mensile retribuito, coperto da contribuzione figurativa, previsti <i>ex lege</i> per i casi in esame, vengono incrementati di ulteriori complessive 12 giornate, usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020.</p>
Art. 25	<p>Congedo e bonus baby-sitter per genitori lavoratori del settore pubblico o del settore sanitario pubblico e privato accreditato</p> <p>Anche per queste categorie di lavoratori, ma con specifiche indicazioni, sono previsti i congedi e l'erogazione del <i>bonus</i> per servizi di <i>baby-sitting</i>.</p> <p>Per i dipendenti pubblici viene previsto un congedo, così come regolato ex articolo 23, commi 1, 2, 4, 5, 6 e 7, D.L. 18/2020, con organizzazione e modalità stabilite dall'Amministrazione di riferimento.</p> <p>Per i lavoratori del settore pubblico o del settore sanitario pubblico e privato accreditato è prevista l'erogazione di un <i>bonus</i> per servizi di <i>baby-sitting</i> pari a 1.000 euro. È prevista una specifica procedura per la domanda.</p>
Art. 26	<p>Sorveglianza sanitaria attiva</p> <p>Il periodo trascorso dal lavoratore privato in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva (ex articolo 1, comma 2, lettere h) e i), D.L. 6/2020) è equiparato alla malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla Legge e non è, inoltre, computabile ai fini del periodo di comporto. Il medico curante redige il certificato di malattia indicando gli estremi del provvedimento che ha dato origine alla quarantena con sorveglianza attiva o alla permanenza domiciliare.</p> <p>Per i lavoratori dipendenti pubblici e privati, riconosciuti con disabilità in connotazione di gravità (articolo 3, comma 3, L. 104/1992), nonché ai lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali, attestante una condizione di rischio (immunodepressione, esiti da patologie oncologiche, svolgimento di relative terapie salvavita), il periodo di assenza dal lavoro prescritto dalle competenti Autorità sanitarie, fino al 30 aprile 2020, è equiparato al ricovero ospedaliero (articolo 19, comma 1, D.L. 9/2020).</p> <p>Gli oneri che deriverebbero, a carico del datore di lavoro e degli enti previdenziali, connessi con le tutele di cui al presente articolo, sono posti a carico dello Stato nel limite massimo di spesa di 130 milioni di euro per l'anno 2020.</p>
Art. 27	<p>Indennità professionisti e lavoratori con contratto di co.co.co.</p>

	<p>Ai liberi professionisti titolari di partita Iva, attiva alla data del 23 febbraio 2020, e ai lavoratori titolari di rapporti di co.co.co., attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata Inps, che non siano già titolari di pensione e non risultino iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, viene riconosciuta un'indennità, per il mese di marzo 2020, pari a 600 euro. Tale indennità non concorre alla formazione del reddito imponibile. L'indennità è erogata dall'Inps, previa domanda, nel limite di spesa concesso. L'Inps provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e all'eventuale blocco delle concessioni in caso di suo superamento.</p>
Art. 28	<p>Indennità lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali Ago</p> <p>Ai lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali Ago, che non siano titolari di pensione e non siano iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie (ad esclusione della gestione separata Inps), è riconosciuta un'indennità, per il mese di marzo 2020, pari a 600 euro. Tale indennità non concorre alla formazione del reddito imponibile. L'indennità è erogata dall'Inps, previa domanda, nel limite di spesa concesso. L'Inps provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e all'eventuale blocco delle concessioni in caso di suo superamento.</p>
Art. 29	<p>Indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali</p> <p>Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, che non siano titolari di pensione o di un rapporto di lavoro dipendente al 17 marzo 2020, viene riconosciuta un'indennità, per il mese di marzo 2020, pari a 600 euro- Tale indennità non concorre alla formazione del reddito imponibile. L'indennità è erogata dall'Inps, previa domanda, nel limite di spesa concesso. L'Inps provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e all'eventuale blocco delle concessioni in caso di suo superamento.</p>
Art. 30	<p>Indennità lavoratori del settore agricolo</p> <p>Agli operai agricoli a tempo determinato, che non siano titolari di pensione, che nell'anno 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo, è riconosciuta un'indennità, per il mese di marzo 2020, pari a 600 euro. Tale indennità non concorre alla formazione del reddito imponibile. L'indennità è erogata dall'Inps, previa domanda, nel limite di spesa concesso. L'Inps provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e all'eventuale blocco delle concessioni in caso di suo superamento.</p>
Art. 31	<p>Incumulabilità tra indennità</p> <p>Le indennità, come previste dagli articoli 27, 28, 29, 30 e 38, non sono tra esse cumulabili e non sono riconosciute ai percettori di reddito di cittadinanza.</p>
Art. 32	<p>Proroga del termine di presentazione delle domande di disoccupazione agricola nell'anno 2020</p> <p>Il termine per le domande di disoccupazione agricola (ordinariamente il 31 marzo), per gli operai a tempo determinato e indeterminato e per le figure equiparate, ovunque residenti o domiciliati sul territorio nazionale, viene prorogato, solo per le domande non</p>

	già presentate in competenza 2019, al giorno 1° giugno 2020.
Art. 33	<p>Proroga dei termini di presentazione delle domande di NASpl e DIS-COLL</p> <p>Per i casi di disoccupazione involontaria, verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, l'ordinario termine di decadenza per presentazione delle domande di NASpl e DIS-COLL viene ampliato da 68 a 128 giorni.</p> <p>Per le anzidette domande presentate oltre il termine ordinario è fatta salva la decorrenza della prestazione dal 68° giorno successivo alla data di cessazione involontaria del rapporto di lavoro.</p> <p>Vengono anche ampliati, di 60 giorni, i termini previsti per la presentazione della domanda di incentivo all'autoimprenditorialità.</p>
Art. 34	<p>Proroga termini decadenziali in materia previdenziale e assistenziale</p> <p>A decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino al 1° giugno 2020 viene sospeso il decorso dei termini di decadenza e di prescrizione relativi alle prestazioni previdenziali, assistenziali e assicurative erogate dall'Inps e dall'Inail.</p>
Art. 35	<p>Disposizioni in materia di terzo settore</p> <ul style="list-style-type: none"> - Proroga al 31 ottobre 2020 del termine per l'adeguamento di Onlus, Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di promozione sociale alla nuova disciplina del Codice del Terzo Settore, di cui al D. Lgs. 117 del 2017 (art. 34, comma 1). - Proroga al 31 ottobre 2020 del termine per l'adeguamento delle imprese sociali alla nuova disciplina stabilita dal D. Lgs. n. 112 del 2017 (art. 34, comma 2). - Per l'anno 2020, le organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 iscritte negli appositi registri, le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano di cui all'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, per le quali la scadenza del termine di approvazione dei bilanci ricade all'interno del periodo emergenziale, possono approvare i propri bilanci entro il 31 ottobre 2020, anche in deroga alle previsioni di legge, regolamento o statuto.
Art. 36	<p>Patronati</p> <p>I patronati, in deroga a quanto previsto all'articolo 4, D.M. 193/2008, possono acquisire, fino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria, il mandato di patrocinio in via telematica; tuttavia, terminato lo stato emergenziale, è necessaria l'immediata regolarizzazione del mandato.</p>
Art. 37	<p>Sospensione versamento contributi previdenziali e assistenziali per i collaboratori domestici</p> <p>Sono sospesi i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria dovuti dai datori di lavoro domestico in scadenza nel periodo 23 febbraio-31 maggio 2020.</p> <p>I pagamenti sospesi saranno effettuati entro il 10 giugno 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.</p> <p>Non si fa luogo al rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria già versati.</p>

	Viene, inoltre, previsto che i termini di prescrizione previsti dall'articolo 3, comma 9, L. 335/1995, sono sospesi per il periodo 23 febbraio-30 giugno 2020 e riprendono dal 1° luglio. Nel caso in cui il decorso abbia inizio durante la sospensione, lo stesso è differito alla fine del periodo.
Art. 38	<p>Indennità lavoratori dello spettacolo</p> <p>Ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, aventi almeno 30 contributi giornalieri versati al Fondo nell'anno 2019, da cui risulta un reddito non superiore a 50.000 euro, e che non siano titolari di pensione, viene riconosciuta un'indennità, per il mese di marzo 2020, pari a 600 euro. L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito imponibile. Tale indennità non spetta ai lavoratori titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data del 17 marzo 2020. L'indennità è erogata dall'Inps, previa domanda, nel limite di spesa concesso. L'Inps provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e all'eventuale blocco delle concessioni in caso di suo superamento.</p>
Art. 39	<p>Disposizioni in materia di smart working e lavoratori disabili</p> <p>Fino alla data del 30 aprile 2020 i lavoratori dipendenti disabili o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità, con connotazione di gravità, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile (<i>smart working</i>), sempre che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione da loro svolta. Anche ai lavoratori del settore privato affetti da gravi e comprovate patologie, da cui derivi una ridotta capacità lavorativa, viene riconosciuta la priorità nell'accoglimento delle istanze di svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità agile (<i>smart working</i>).</p>
Art. 40	<p>Sospensione delle misure di condizionabilità</p> <p>Vengono sospesi per 2 mesi, a far data dal 17 marzo 2020:</p> <ul style="list-style-type: none"> • gli obblighi connessi alla fruizione del reddito di cittadinanza e i relativi termini; • le misure di condizionalità e i relativi termini comunque previsti (D.Lgs. 22/2015) per i percettori di NASpl e di DIS-COLL e per i beneficiari di integrazioni salariali (D.Lgs. 148/2015); • gli adempimenti relativi agli obblighi di assunzione di lavoratori disabili (L. 68/1999); • le procedure di avviamento e selezione e i termini per le convocazioni da parte dei Centri per l'impiego per la partecipazione a iniziative di orientamento (D.Lgs. 150/2015).
Art. 41	<p>Sospensione dell'attività dei Comitati Inps</p> <p>Vengono sospese fino al 1° giugno 2020 le attività dei Comitati dell'Inps. Fino a tale data i presidenti dei Comitati amministratori dei Fondi di solidarietà bilaterali, ove già costituiti, sono nominati commissari dei rispettivi Fondi. Le integrazioni salariali di competenza dei Fondi di solidarietà bilaterali (D.Lgs. 148/2015) saranno, quindi, concesse dai commissari anzidetti.</p>
Art. 42	<p>Disposizioni Inail</p> <p>A decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino al 1° giugno 2020 viene sospeso il decorso dei termini di decadenza e di prescrizione relativi alle richieste di prestazioni erogate</p>

	<p>dall'Inail. Vengono sospesi anche i termini di revisione della rendita su domanda del titolare, nonché su disposizione dell'Inail.</p> <p>Nei casi accertati di infezione da coronavirus in occasione di lavoro, il medico redige il consueto certificato di infortunio, inviandolo telematicamente all'Inail; l'Istituto assicura, di conseguenza, la relativa tutela dell'infortunato. Tali prestazioni Inail sono erogate anche per i periodi di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria.</p> <p>Questi eventi infortunistici graveranno sulla gestione assicurativa e non verranno, quindi, computati ai fini della determinazione dell'oscillazione del tasso medio. La presente disposizione si applica ai datori di lavoro sia privati sia pubblici.</p>
Art. 43	<p>Contributi per il potenziamento per la sicurezza dei lavoratori</p> <p>Entro il 30 aprile 2020 è previsto il trasferimento dall'Inail a Invitalia di 50 milioni di euro da destinare per la continuità, in sicurezza, dei processi produttivi delle imprese, a seguito dell'emergenza sanitaria. L'importo sarà erogato alle imprese per l'acquisto di dispositivi e altri strumenti di protezione individuale.</p>
Art. 45	<p>Personale addetto ai lavori necessari al ripristino del servizio elettrico</p> <p>Le abilitazioni, già in possesso dello specifico personale, conservano la loro validità fino al 30 aprile 2020, anche nei casi di temporanea impossibilità a effettuare i moduli di aggiornamento pratico.</p>
Art. 46	<p>Blocco dei licenziamenti (collettivi e individuali gmo)</p> <p>A far data dal 17 marzo 2020 non potranno essere avviate, per 60 giorni, le procedure di licenziamento collettivo (L. 223/1991) e, per il medesimo periodo, vengono sospese quelle ancora pendenti, avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020.</p> <p>Sino alla data del 16 maggio 2020 viene vietato al datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti in forza, di poter recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo (articolo 3, L. 604/1966).</p>
Art. 47	<p>Strutture per le persone con disabilità e misure compensative di sostegno anche domiciliare</p> <p>Nei centri semiresidenziali, comunque denominati dalle normative regionali, a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e socio-sanitario per persone con disabilità, l'attività viene sospesa fino al 3 aprile 2020.</p> <p>Fermo quanto previsto in tema di congedo (articolo 23), aumento permessi di cui alla L. 104/1992 (articolo 24) o per lavoro agile (articolo 39), fino alla data del 30 aprile 2020 l'assenza dal posto di lavoro da parte di uno dei genitori conviventi di una persona con disabilità non può costituire giusta causa di recesso dal contratto di lavoro (ex articolo 2119, cod. civ.), sempre che l'assenza sia preventivamente comunicata e venga motivata l'impossibilità di accudire la persona con disabilità.</p>
Art. 48	<p>Prestazioni individuali domiciliari</p> <p>Durante la sospensione dei servizi educativi e scolastici e delle attività socio-sanitarie e socio-assistenziali nei centri diurni per anziani e per persone con disabilità, le P.A. forniscono prestazioni in forme individuali domiciliari o a distanza, avvalendosi del personale disponibile già impiegato in tali servizi, dipendente da soggetti privati che operano in convenzione, concessione o appalto.</p>

	<p>Le P.A. sono autorizzate al pagamento dei gestori privati dei suddetti servizi per il periodo della sospensione; le prestazioni effettuate saranno retribuite ai gestori con quota parte dell'importo dovuto per l'erogazione del servizio secondo le modalità attuate precedentemente alla sospensione, subordinatamente alla verifica dell'effettivo svolgimento dei servizi. Sarà, inoltre, corrisposta un'ulteriore quota, che, sommata alla precedente, darà luogo, in favore dei soggetti cui è affidato il servizio, a una corresponsione complessiva di entità pari all'importo già previsto, al netto delle eventuali minori entrate connesse alla diversa modalità di effettuazione del servizio stesso. Tali pagamenti comporteranno la cessazione dei trattamenti FIS o Cig in deroga, laddove riconosciuti, per la sospensione dei servizi educativi o dei centri diurni per anziani e persone con disabilità.</p>
--	--

TITOLO III - MISURE A SOSTEGNO DELLA LIQUIDITÀ ATTRAVERSO IL SISTEMA BANCARIO

ARTICOLO	CONTENUTO
Art. 49	<p>Fondo centrale di garanzia PMI</p> <p>Per la durata di 9 mesi dalla data di entrata in vigore del presente Decreto, in deroga alle vigenti disposizioni del Fondo di cui all'art. 2, comma 100, lett. a), della Legge 23 dicembre 1996, n. 662 si applicano le seguenti misure:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la garanzia è concessa a titolo gratuito; - l'importo massimo garantito per singola impresa è elevato, nel rispetto della disciplina UE, a 5 milioni di euro; - per gli interventi di garanzia diretta la percentuale di copertura è pari all'80 per cento dell'ammontare di ciascuna operazione di finanziamento, per un importo massimo garantito per singola impresa di 1.500.000 euro. Per gli interventi di riassicurazione la percentuale di copertura è pari al 90 per cento dell'importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'80 per cento e per un importo massimo garantito per singola impresa di 1.500.000 euro; - sono ammissibili alla garanzia del Fondo i finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario, purché il nuovo finanziamento preveda l'erogazione al medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10 per cento dell'importo del debito residuo in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione; - le Amministrazioni e i soggetti titolari di Sezioni speciali del Fondo o di programmi UE che ne integrano le risorse o l'operatività possono assicurare il loro apporto ai fini dell'innalzamento della percentuale massima garantita dal Fondo sino al massimo dell'80 per cento in garanzia diretta e del 90 per cento in riassicurazione; - per le operazioni per le quali banche o gli intermediari finanziari hanno accordato, anche di propria iniziativa, la sospensione del pagamento delle rate di ammortamento o della sola quota capitale, in connessione degli effetti

	<p>indotti dalla diffusione del COVID-19 Virus, su operazioni ammesse alla garanzia del Fondo, la durata della garanzia del Fondo è estesa in conseguenza;</p> <ul style="list-style-type: none"> - fatto salve le esclusioni già previste all'articolo 6, comma 2, del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze 6 marzo 2017, ai fini dell'accesso alla garanzia del Fondo, la probabilità di inadempimento delle imprese è determinata esclusivamente sulla base del modulo economico-finanziario del modello di valutazione di cui alla parte IX, lettera A, delle condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia riportate nell'allegato al decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 12 febbraio 2019. Sono in ogni caso escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come "sofferenze" o "inadempienze probabili" ai sensi della disciplina bancaria o che rientrino nella nozione di "impresa in difficoltà" ai sensi dell'art. 2, punto 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014; - non è dovuta la commissione per il mancato perfezionamento delle operazioni finanziarie di cui all'articolo 10, comma 2, del DM 6 marzo 2017; - per operazioni di investimento immobiliare nei settori turistico – alberghiero e delle attività immobiliari, con durata minima di 10 anni e di importo superiore a € 500.000, la garanzia del Fondo può essere cumulata con altre forme di garanzia acquisite sui finanziamenti; - per le garanzie su specifici portafogli di finanziamenti dedicati a imprese danneggiate dall'emergenza COVID-19, o appartenenti, per almeno il 60 per cento, a specifici settori/filiere colpiti dall'epidemia, la quota della tranche junior coperta dal Fondo può essere elevata del 50 per cento, ulteriormente incrementabile del 20 per cento in caso di intervento di ulteriori garanti; - sono ammissibili alla garanzia del fondo, con copertura all'80% in garanzia diretta e al 90% in riassicurazione, nuovi finanziamenti a 18 mesi meno un giorno di importo non superiore a 3 mila euro erogati da banche, intermediari finanziari previsti dall'art. 106 del decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993 (Testo Unico Bancario) e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito e concessi a favore di persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni assoggettati la cui attività d'impresa è stata danneggiata dall'emergenza COVID-19 come da dichiarazione autocertificata ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000. In favore di tali soggetti beneficiari l'intervento del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese è concesso gratuitamente e senza valutazione; - le Amministrazioni di settore, anche unitamente alle associazioni e gli enti di riferimento, possono conferire risorse al Fondo ai fini della costituzione di sezioni speciali finalizzate a sostenere l'accesso al credito per determinati settori economici o filiere d'impresa; - sono prorogati per tre mesi tutti i termini riferiti agli adempimenti amministrativi relativi alle operazioni assistite dalla garanzia del Fondo. <p>Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico, possono essere previste ulteriori misure di sostegno finanziario alle imprese, anche attraverso il rilascio di finanziamenti a tasso agevolato e di garanzie fino al 90%, a favore delle imprese o delle banche e degli</p>
--	--

	<p>altri intermediari che erogino nuovi finanziamenti alle imprese. Il medesimo Decreto disciplina le forme tecniche, il costo, le condizioni e i soggetti autorizzati al rilascio dei finanziamenti e delle garanzie, in conformità alla normativa europea in tema di aiuti di stato.</p>
<p>Art. 54</p>	<p>Attuazione del Fondo solidarietà mutui “prima casa”, cd. “Fondo Gasparrini”</p> <p>Per un periodo di 9 mesi dall’entrata in vigore del presente DECRETO-LEGGE, in deroga alla ordinaria disciplina del Fondo di cui all’articolo 2, commi da 475 a 480 della Legge 244/2007 (Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa) si stabilisce che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l’ammissione ai benefici del Fondo è estesa ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti che autocertifichino ai sensi degli articoli 46 e 47 DPR 445/2000 di aver registrato, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, un calo del proprio fatturato, superiore al 33% del fatturato dell’ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza coronavirus; - per l’accesso al Fondo non è richiesta la presentazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE). <p>Inoltre, il comma 478 dell’articolo 2 della Legge n. 244/2007 è sostituito dal seguente: “478. Nel caso di mutui concessi da intermediari bancari o finanziari, il Fondo istituito dal comma 475, su richiesta del mutuatario che intende avvalersi della facoltà prevista dal comma 476, presentata per il tramite dell’intermediario medesimo, provvede, al pagamento degli interessi compensativi nella misura pari al 50% degli interessi maturati sul debito residuo durante il periodo di sospensione.”.</p>
<p>Art. 56</p>	<p>Misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese colpite dall’epidemia di COVID-19</p> <p>Ai fini del presente articolo l’epidemia da COVID-19 è formalmente riconosciuta come evento eccezionale e di grave turbamento dell’economia, ai sensi dell’articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea.</p> <p>Al fine di sostenere le attività imprenditoriali danneggiate dall’epidemia di COVID-19 le Imprese, intese come le microimprese e le piccole e medie imprese come definite dalla Raccomandazione della Commissione Europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, aventi sede in Italia, possono avvalersi dietro comunicazione – in relazione alle esposizioni debitorie nei confronti di banche, di intermediari finanziari previsti dall’art. 106 del d.lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 (Testo unico bancario) e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia – delle seguenti misure di sostegno finanziario:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se superiori, a quella di pubblicazione del presente Decreto, gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30 settembre 2020; - per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020 i contratti sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 30 settembre 2020 alle medesime condizioni;

	<p>- per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.</p> <p>La comunicazione prevista in precedenza è corredata della dichiarazione con la quale l'impresa autocertifica ai sensi dell'art. 47 DPR 445/2000 di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia da COVID-19.</p> <p>Possono beneficiare delle misure indicate le imprese le cui esposizioni debitorie non siano, alla data di pubblicazione del presente Decreto, classificate come esposizioni creditizie deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi.</p>
<p>Art. 57</p>	<p><i>Supporto alla liquidità delle imprese colpite dall'emergenza epidemiologica mediante meccanismi di garanzia</i></p> <p>Al fine di supportare la liquidità delle imprese colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le esposizioni assunte da Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., anche nella forma di garanzie di prima perdita su portafogli di finanziamenti, in favore delle banche e degli altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito che concedono finanziamenti sotto qualsiasi forma alle imprese che hanno sofferto una riduzione del fatturato a causa della citata emergenza, operanti in settori individuati con Decreto Ministeriale ai sensi del comma 2 del presente articolo, e che non hanno accesso alla garanzia del Fondo di cui all'art. 2, comma 100, lett. a), della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, possono essere assistite dalla garanzia dello Stato. La garanzia dello Stato è rilasciata in favore di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. fino ad un massimo dell'ottanta per cento dell'esposizione assunta; è a prima domanda, orientata a parametri di mercato, esplicita, incondizionata e irrevocabile e conforme con la normativa di riferimento dell'Unione europea.</p>
<p>Art. 58</p>	<p><i>Sospensione dei termini di rimborso per il fondo 394/81</i></p> <p>Fino al 31 dicembre 2020, per i finanziamenti agevolati concessi ai sensi dell'articolo 2 del DECRETO-LEGGE 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 luglio 1981, n.394 (fondi a carattere rotativo destinati alla concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici a fronte di programmi di penetrazione commerciale in Paesi diversi da quelli della Comunità Europea), può essere disposta una sospensione fino a dodici mesi del pagamento della quota capitale e degli interessi delle rate in scadenza nel corso dell'anno 2020, con conseguente traslazione del piano di ammortamento per un periodo corrispondente.</p>

TITOLO IV - MISURE FISCALI A SOSTEGNO DELLA LIQUIDITÀ DELLE FAMIGLIE E DELLE IMPRESE

ARTICOLO	CONTENUTO
<p>Art. 60</p>	<p><i>Rimessione in termini per i versamenti</i></p>

	<p>I versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l'assicurazione obbligatoria, in scadenza il 16 marzo 2020 sono prorogati al 20 marzo 2020.</p>
<p>Art. 61</p>	<p><i>Sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria</i></p> <p>Le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 1, del DECRETO-LEGGE 2 marzo 2020, n. 9, si applicano anche ad un'estesa platea di ulteriori soggetti.</p> <p>I versamenti sospesi ai sensi dei commi 2 e 3 e dell'articolo 8, comma 1, del DECRETO-LEGGE 2 marzo 2020, n. 9, sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.</p> <p>Le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche, di cui al comma 2, lettera a), applicano la sospensione di cui al medesimo comma fino al 31 maggio 2020. I versamenti sospesi ai sensi del periodo precedente sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.</p>
<p>Art. 62</p>	<p><i>Sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi</i></p> <p>Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato sono sospesi gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall'effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020.</p> <p>Tali adempimenti sono effettuati entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni. Resta ferma la disposizione di cui all'articolo 1 del DECRETO-LEGGE 2 marzo 2020, n. 9, recante disposizioni riguardanti i termini relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata 2020.</p> <p>Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente DECRETO-LEGGE, sono sospesi i versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) relativi alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta; b) relativi all'imposta sul valore aggiunto; c) relativi ai contributi previdenziali e assistenziali, e ai premi per l'assicurazione obbligatoria. <p>Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a euro 400.000 nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente DECRETO-LEGGE, i ricavi e i compensi percepiti nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente DECRETO-LEGGE e il 31 marzo 2020 non sono</p>

	<p>assoggettati alle ritenute d'acconto di cui agli articoli 25 e 25-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, da parte del sostituto d'imposta, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.</p>
Art. 63	<p>Premio ai lavoratori dipendenti</p> <p>Ai dipendenti con un reddito complessivo non superiore a 40.000 euro viene riconosciuto un premio, per il mese di marzo 2020, che non concorre alla formazione del reddito, pari a 100 euro, da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro in tale mese.</p> <p>L'incentivo viene riconosciuto automaticamente da parte dei sostituti d'imposta, a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno. A tal fine, i sostituti procederanno al riconoscimento tramite compensazione ex articolo 17, D.Lgs. 241/1997.</p>
Art. 64	<p>Credito d'imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro</p> <p>Ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione è riconosciuto, per il periodo d'imposta 2020, un credito d'imposta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute e documentate fino ad un massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2020.</p> <p>I criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta saranno stabiliti con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente DECRETO-LEGGE.</p>
Art. 65	<p>Credito d'imposta per botteghe e negozi</p> <p>Ai soggetti esercenti attività d'impresa è riconosciuto, per l'anno 2020, un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare del canone di locazione relativo al mese di marzo 2020 di immobili rientranti nella categoria catastale C/1.</p> <p>Il credito d'imposta non si applica alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 ed è utilizzabile, esclusivamente, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241.</p>
Art. 66	<p>Incentivi fiscali per erogazioni liberali in denaro e in natura a sostegno delle misure di contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19</p> <p>Per le erogazioni liberali in denaro e in natura, effettuate nel 2020, in favore dello Stato, delle Regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell'emergenza COVID-19, è riconosciuto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • alle persone fisiche ed enti non commerciali una detrazione dall'imposta lorda ai fini dell'imposta sul reddito pari al 30%, per un importo non superiore a 30.000 euro; • ai soggetti titolari di un reddito di impresa, ai sensi di quanto previsto all'articolo 27, L. 133/1999 (c.d. Legge Visco) la deducibilità integrale. Ai fini Irap, le deduzioni si applicano nel periodo di effettuazione delle erogazioni. <p>Per le erogazioni in natura si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 28 novembre 2019.</p>
Art. 67	<p>Sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori</p>

	<p>Viene prevista la sospensione, per il periodo che va dall'8 marzo al 31 maggio 2020, delle attività degli uffici degli enti impositori.</p> <p>I termini di cui sopra tornano a decorrere a partire dal 1° giugno 2020.</p> <p>Durante il periodo di sospensione le relative istanze sono ammesse solo in via telematica a mezzo PEC.</p>
Art. 68	<p>Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione</p> <p>Vengono sospesi, con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, i versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione.</p> <p>Tali versamenti saranno eseguiti in unica soluzione entro giugno 2020.</p> <p>Non è previsto il rimborso di eventuali versamenti già effettuati.</p>
Art. 69	<p>Proroga versamenti nel settore dei giochi</p> <p>Vengono prorogati al 29 maggio 2020 i termini in scadenza al 30 aprile relativi a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), R.D. 773/1931, e • canone concessorio. <p>Le somme possono essere versate con rate mensili di pari importo, con debenza degli interessi legali calcolati giorno per giorno.</p> <p>La prima rata è versata entro il 29 maggio e le successive entro l'ultimo giorno del mese. L'ultima rata è versata entro il 18 dicembre 2020.</p> <p>Non è dovuto il canone di cui all'articolo 1, comma 636, L.147/2013.</p> <p>Infine, sono prorogati di 6 mesi i termini di cui all'articolo 1, comma 727, L. 160/2019 e dagli articoli 24, 25 e 27, DECRETO-LEGGE 124/2019.</p>

TITOLO V – ULTERIORI DISPOSIZIONI

ARTICOLO	CONTENUTO
Art. 72	<p>Misure per l'internazionalizzazione del sistema Paese</p> <p>Nello stato di previsione del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale è istituito il fondo da ripartire denominato "Fondo per la promozione integrata", con una dotazione iniziale di 150 milioni di euro per l'anno 2020, volto alla realizzazione delle seguenti iniziative:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. realizzazione di una campagna straordinaria di comunicazione volta a sostenere le esportazioni italiane e l'internazionalizzazione del sistema economico nazionale nel settore agroalimentare e negli altri settori colpiti dall'emergenza derivante dalla diffusione del COVID-19, anche avvalendosi di ICE-Agenzia italiana per l'internazionalizzazione delle imprese e per l'attrazione degli investimenti; 2. potenziamento delle attività di promozione all'estero del sistema Paese; 3. cofinanziamento di iniziative di promozione dirette a mercati esteri realizzate da altre amministrazioni pubbliche, con eventuali apposite convenzioni; 4. concessione di cofinanziamenti, per le imprese esportatrici, a fondo perduto

	<p>al cinquanta per cento tramite una o più delibera del Comitato Agevolazioni di Banca del Mediocredito, nei limiti e alle condizioni previsti dalla vigente normativa europea in materia di aiuti di Stato di importanza minore.</p> <p>Per favorire gli interventi elencati, si prevede che fino al 31 dicembre 2020:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. i contratti di forniture, lavori e servizi possono essere aggiudicati senza previa pubblicazione di un bando di gara, secondo quanto previsto dall' art. 63 D.Lgs. 50/2016; 2. il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e ICE-Agenzia Italiana per l'internazionalizzazione delle imprese e per l'attrazione degli investimenti possono avvalersi, con modalità definite mediante convenzione, e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa Spa – Invitalia.
<p>Art. 78</p>	<p>Misure in favore del settore agricolo e della pesca</p> <p>Viene elevata dal 50 al 70% la misura dell'anticipazione dei contributi PAC prevista all'articolo 10-ter, comma 2, D.L. 27/2019.</p> <p>Viene, inoltre, istituito un Fondo, con una dotazione per l'anno 2020 pari a 100 milioni di euro, per far fronte ai danni diretti e indiretti derivanti dall'emergenza COVID-19 e per assicurare la continuità aziendale delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura. Tale Fondo è destinato alla copertura totale degli interessi passivi su finanziamenti bancari destinati al capitale circolante e alla ristrutturazione dei debiti, per la copertura dei costi sostenuti per interessi maturati negli ultimi due anni su mutui contratti dalle medesime imprese, nonché per l'arresto temporaneo dell'attività di pesca.</p> <p>Con uno o più Decreti Mipaaf, saranno definiti criteri e modalità di attuazione del Fondo</p>
<p>Art. 83</p>	<p>Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare</p> <p>Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 le udienze e tutti gli atti inerenti ai procedimenti civili e penali presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviati d'ufficio a data successiva al 15 aprile 2020.</p> <p>Si intendono altresì sospesi, per la stessa durata indicata nel primo periodo, i termini per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie e il termine per presentare reclamo e mediazione.</p> <p>Le disposizioni previste non operano nei seguenti casi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. cause di competenza del tribunale per i minorenni relative alle dichiarazioni di adottabilità, ai minori stranieri non accompagnati, ai minori allontanati dalla famiglia ed alle situazioni di grave pregiudizio; cause relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia e di parentela, di matrimonio o di affinità; procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione nei soli casi in cui viene dedotta una motivata situazione di indifferibilità incompatibile anche con l'adozione di provvedimenti provvisori e sempre che l'esame diretto della persona del beneficiario, dell'interdicendo e dell'inabilitando non risulti incompatibile con le sue condizioni di età e salute; procedimenti di convalida dell'espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di paesi terzi e dell'Unione europea;

	<ol style="list-style-type: none"> 2. procedimenti di convalida dell'arresto o del fermo; 3. procedimenti che presentano carattere di urgenza, per la necessità di assumere prove indifferibili. La dichiarazione di urgenza è fatta dal giudice. <p>Per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, i capi degli uffici giudiziari possono adottare misure quali:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. la limitazione dell'accesso del pubblico agli uffici giudiziari, garantendo comunque l'accesso alle persone che debbono svolgere attività urgenti; 2. la limitazione, sentito il dirigente amministrativo, dell'orario di apertura al pubblico degli uffici ovvero la chiusura al pubblico; 3. la regolamentazione dell'accesso ai servizi, previa prenotazione, anche tramite mezzi di comunicazione telefonica o telematica, curando che la convocazione degli utenti sia scaglionata per orari fissi, nonché l'adozione di ogni misura ritenuta necessaria per evitare forme di assembramento; 4. l'adozione di linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze; 5. la previsione dello svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della Giustizia. Lo svolgimento dell'udienza deve in ogni caso avvenire con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti. Prima dell'udienza il giudice fa comunicare ai procuratori delle parti e al pubblico ministero, se è prevista la sua partecipazione, giorno, ora e modalità di collegamento; 6. la previsione del rinvio delle udienze a data successiva al 30 giugno 2020 nei procedimenti civili e penali; <p>Nei procedimenti penali, il corso della prescrizione rimane sospeso per il tempo in cui il procedimento è rinviato, in ogni caso non oltre il 30 giugno 2020. Le comunicazioni e le notificazioni relative agli avvisi e ai provvedimenti adottati nei procedimenti penali sono eseguite mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata di sistema del difensore di fiducia, ferme restando le notifiche che per legge si effettuano presso il difensore d'ufficio.</p>
<p>Art. 84</p>	<p><i>Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia amministrativa</i></p> <p>Le misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno ad oggetto anche la sospensione dei termini relativi al processo amministrativo. Le udienze pubbliche e camerali dei procedimenti pendenti presso gli uffici della giustizia amministrativa, fissate in tale periodo temporale, sono rinviate d'ufficio a data successiva. I procedimenti cautelari, promossi o pendenti nel medesimo lasso di tempo, sono decisi con decreto monocratico dal presidente o dal magistrato da lui delegato. Le controversie fissate per la trattazione, sia in udienza camerale sia in udienza pubblica, passano in decisione, senza discussione orale, sulla base degli atti depositati, se ne fanno congiuntamente richiesta tutte le parti costituite. La richiesta è depositata entro il termine perentorio di due giorni liberi prima dell'udienza e, in tal caso, entro lo stesso termine le parti hanno facoltà di depositare brevi note.</p> <p>I Presidenti titolari delle sezioni del Consiglio di Stato, il Presidente del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Sicilia e i Presidenti dei tribunali amministrativi</p>

	<p>regionali e delle relative sezioni staccate possono prevedere una o più delle seguenti misure:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. la limitazione dell'accesso agli uffici giudiziari ai soli soggetti che debbono svolgere attività urgenti; 2. la limitazione dell'orario di apertura al pubblico degli uffici o la sospensione dell'attività di apertura al pubblico; 3. l'adozione di direttive vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze, coerenti con le eventuali disposizioni dettate dal presidente del Consiglio di Stato; 4. il rinvio delle udienze a data successiva al 30 giugno 2020, <p>Successivamente al 15 aprile 2020 e fino in deroga alle previsioni del codice del processo amministrativo, tutte le controversie fissate per la trattazione, sia in udienza camerale sia in udienza pubblica, passano in decisione, senza discussione orale, sulla base degli atti depositati, ferma restando la possibilità di definizione del giudizio ai sensi dell'articolo 60 del codice del processo amministrativo, omissis ogni avviso. Le parti hanno facoltà di presentare brevi note sino a due giorni liberi prima della data fissata per la trattazione.</p> <p>Il giudice delibera in camera di consiglio, se necessario avvalendosi di collegamenti da remoto. Il luogo da cui si collegano i magistrati e il personale addetto è considerato camera di consiglio a tutti gli effetti di legge.</p>
<p>Art. 91</p>	<p><i>Disposizioni in materia ritardi o inadempimenti contrattuali derivanti dall'attuazione delle misure di contenimento e di anticipazione del prezzo in materia di contratti pubblici</i></p> <p>Viene chiarito che il rispetto delle misure di contenimento di cui all'art. 3 del DECRETO-LEGGE 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, è sempre valutata ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti.</p> <p>Viene inoltre chiarito che l'erogazione dell'anticipazione in favore dell'appaltatore, di cui all'articolo 35, comma 18 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni, è consentita anche nel caso di consegna in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del medesimo decreto legislativo.</p>
<p>Art. 92</p>	<p><i>Disposizioni in materia di trasporto stradale e trasporto di pubblico di persone</i></p> <p>Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dalla diffusione del contagio da COVID-19, sono differiti di trenta giorni senza applicazione di interessi, tutti i pagamenti dei diritti doganali, in scadenza tra la data di entrata in vigore della presente disposizione ed il 30 aprile 2020 ed effettuati secondo le modalità previste dagli articoli 78 e 79 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.</p> <p>Fino al 31 ottobre 2020 viene inoltre autorizzata la circolazione dei veicoli da sottoporre entro il 31 luglio 2020 alle attività di visita e prova, di cui agli articoli 75 e 78 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ovvero alle attività di revisione di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo.</p>
<p>Art. 95</p>	<p><i>Sospensione versamenti canonici per il settore sportivo</i></p> <p>Sono sospesi, dalla data di entrata in vigore del presente Decreto e fino al 31 maggio 2020, i termini per il pagamento dei canoni di locazione e concessori, relativi all'affidamento di impianti sportivi pubblici dello Stato e degli enti territoriali, dovuti dalle federazioni sportive nazionali, dagli enti di promozione sportiva, dalle società e</p>

	<p>associazioni sportive, professionistiche e dilettantistiche, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato.</p> <p>I versamenti dei predetti canoni sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020.</p>
<p>Art. 96</p>	<p>Indennità collaboratori sportivi</p> <p>L'indennità di cui all'articolo 27 del presente decreto, riconosciuta ai liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, viene riconosciuta anche in relazione ai rapporti di collaborazione presso federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all'art. 67, comma 1, lettera m), del DPR 22 dicembre 1986, n. 917, già in essere alla data del 23 febbraio 2020. Il predetto emolumento non concorre alla formazione del reddito.</p> <p>Le domande degli interessati, unitamente all'autocertificazione della preesistenza del rapporto di collaborazione e della mancata percezione di altro reddito da lavoro, sono presentate alla società Sport e Salute s.p.a. che le istruisce secondo l'ordine cronologico di presentazione e le riconosce nel limite massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2020. Con decreto del MEF, da adottare entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le modalità di presentazione delle domande e definiti i criteri di gestione del fondo nonché le forme di monitoraggio della spesa e del relativo controllo.</p>
<p>Art. 98</p>	<p>Misure straordinarie urgenti a sostegno della filiera della stampa</p> <p>Introdotta il comma 1-ter all'articolo 57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017 n. 50, convertito con modificazione dalla legge 21 giugno 2017 n. 96.</p> <p>Esso attribuisce, per l'anno 2020, alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica anche on line e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, il cui valore superi almeno dell'1 per cento gli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nell'anno precedente, un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 30 per cento del valore incrementale degli investimenti effettuati, nel limite massimo complessivo di spesa stabilito ai sensi del comma 3 dell'articolo 57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017 n. 50, convertito con modificazione dalla legge 21 giugno 2017 n. 96. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione.</p> <p>Per l'anno 2020, la comunicazione telematica di cui all'articolo 5, comma 1, del predetto decreto è presentata nel periodo compreso tra il 1° ed il 30 settembre del medesimo anno, con le modalità stabilite nello stesso articolo 5. Le comunicazioni telematiche trasmesse nel periodo compreso tra il 1° ed il 31 marzo 2020 restano comunque valide.</p> <p>Per il solo anno 2020, inoltre, viene elevato a 4.000 euro il credito d'imposta riconosciuto agli esercenti attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici, parametrato agli importi pagati a titolo di Imu, Tasi, Cosap e Tari, con riferimento ai locali dove si svolge la medesima attività di vendita di giornali, riviste e periodici al dettaglio, nonché ad altre eventuali spese di locazione o ad altre spese individuate con D.P.C.M. 31 maggio 2019.</p>

Art. 103	<p>Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza</p> <p>Tutti i certificati, i permessi, le concessioni e gli atti autorizzativi in genere in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020.</p> <p>L'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, è sospesa fino al 30 giugno 2020.</p>
Art. 104	<p>Proroga della validità dei documenti di riconoscimento</p> <p>Le carte d'identità e i documenti di riconoscimento in scadenza dall'entrata in vigore del decreto, ossia dal 17 marzo 2020, saranno validi fino al 31 agosto 2020. La validità ai fini dell'espatrio resta invece limitata alla data di scadenza indicata nel documento.</p>
Art. 106	<p>Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società</p> <p>Al fine di evitare il più possibile l'assembramento di più persone nello stesso luogo, in deroga a quanto previsto dal Codice civile o dalle diverse disposizioni statutarie, l'articolo 106 del decreto prevede che l'assemblea ordinaria delle società di approvazione del bilancio 2019 può essere liberamente convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio, quindi entro il 28 giugno 2020.</p> <p>Le società per azioni, le società in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata e le società cooperative possono prevedere nell'avviso di convocazione dell'assemblea ordinaria o straordinaria, l'espressione di voto in via elettronica o per corrispondenza e l'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, anche in deroga alle previsioni dello statuto sociale.</p> <p>Le disposizioni varate dal Governo prevedono inoltre che l'assemblea possa svolgersi, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione, ancorché non previsto nello statuto sociale. Tali modalità telematiche devono garantire l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2370, quarto comma, 2479-bis, quarto comma, e 2538, sesto comma del Codice civile. Non è necessaria la presenza nel medesimo luogo del presidente e del segretario o del notaio.</p> <p>Unica accortezza da adottare sarà quella di avere cura di indicare nell'avviso di convocazione che il luogo di svolgimento dell'assemblea è quello in cui si trova il segretario che dovrà verbalizzare la riunione dell'assemblea.</p> <p>Le società quotate possono designare un rappresentante designato ai sensi dell'art. 135-undecies del D.Lgs. 58/1998, anche se non previsto dallo statuto, ossia un soggetto al quale gli azionisti conferiscono delega con istruzioni di voto su tutte o su alcune delle proposte all'ordine del giorno. Le convocazioni possono anche prevedere che l'intervento in assemblea possa avvenire esclusivamente tramite il rappresentante designato, vietando ai singoli azionisti di presentarsi in assemblea ed evitare così assembramenti.</p> <p>Le medesime disposizioni sono applicabili alle imprese quotate in sistemi multilaterali di negoziazione, come il mercato AIM, e alle società con azioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante.</p>

Art. 108	<p>Misure urgenti per lo svolgimento del servizio postale</p> <p>Sono state introdotte misure volte ad evitare il contatto tra gli operatori del servizio postale e i destinatari degli invii di raccomandate e pacchi. Fino al 30 giugno 2020 l'incaricato delle Poste, previa verificare della presenza del destinatario o di persona abilitata al ritiro, potrà lasciare la lettera o il pacco senza raccogliere la firma del destinatario ma apponendola egli stesso la firma sul documento di consegna sul quale è attestata la modalità di recapito.</p>
Art. 113	<p>Rinvio di scadenze adempimenti relativi a comunicazioni sui rifiuti</p> <p>Vengono prorogati al 30 giugno 2020 i seguenti termini:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD); 2. Presentazione della comunicazione annuale dei dati relativi alle pile e accumulatori immessi sul mercato nazionale nell'anno precedente ex articolo 15, comma 3, D.Lgs. 188/2008, e trasmissione dei dati relativi alla raccolta e al riciclaggio dei rifiuti di pile e accumulatori portatili, industriali e per veicoli ex articolo 17, comma 2, lettera c), D.Lgs. 188/2008; 3. Presentazione al Centro di Coordinamento della comunicazione di cui all'articolo 33, comma 2, D.Lgs. 49/2014; 4. Versamento del diritto annuale di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali.
Art. 125	<p>Proroga dei termini nel settore assicurativo e per opere di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile dei piccoli comuni</p> <p>Fino al 31 luglio 2020 il termine entro cui l'impresa di assicurazione è tenuta a mantenere operante la garanzia prestata con il contratto assicurativo fino all'effetto della nuova polizza, è prorogato di ulteriori quindici giorni (articolo 170-bis, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209).</p> <p>Fino al 31 luglio 2020, i termini per la formulazione dell'offerta o della motivata contestazione, nei casi di necessario intervento di un perito o del medico legale ai fini della valutazione del danno alle cose o alle persone, sono prorogati di ulteriori 60 giorni (art. 148, commi 1 e 2 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209)</p> <p>Per l'anno 2020, i termini previsti dall'articolo 30, comma 14-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono prorogati di sei mesi.</p> <p>In considerazione degli effetti determinati dalla situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19, al fine di contrastare le difficoltà finanziarie delle pmi e facilitarne l'accesso al credito, l'Unioncamere e le camere di commercio, nell'anno in corso, a valere sulle risorse disponibili dei rispettivi bilanci, possono realizzare specifici interventi, anche tramite appositi accordi con il fondo centrale di garanzia, con altri organismi di garanzia, nonché con soggetti del sistema creditizio e finanziario. Per le stesse finalità, le camere di commercio e le loro società in house sono, altresì, autorizzate ad intervenire mediante l'erogazione di finanziamenti con risorse reperite avvalendosi di una piattaforma on line di social lending e di crowdfunding, tenendo apposita contabilizzazione separata dei proventi conseguiti e delle corrispondenti erogazioni effettuate.</p>

SCADENZIARIO DEI VERSAMENTI

Art.	Soggetti	Adempimento	Provvedimento
60	Tutti	Versamenti nei confronti della PA in scadenza il 16/03/2020	Prorogati al 20/03/2020
61	<ul style="list-style-type: none"> - Imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e turismo, tour operator; - Soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, etc.; - soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, etc.; - soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, etc.; - soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub; 	<p>Versamenti in scadenza delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati.</p> <p>Adempimenti e versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria</p>	<p>Sospesi fino al 30/04/2020. Versamento in un'unica soluzione entro il 31/05/2020 o mediante rateizzazione (fino a un massimo di 5 rate mensili)</p> <p>Versamenti IVA in scadenza a</p>
	<ul style="list-style-type: none"> - soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, nonché orti botanici, giardini zoologici, etc.; - soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l'infanzia, servizi didattici, scuole di vela, di volo, di guida professionale, etc.; - soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili; - aziende termali e centri per il benessere fisico; - soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici; - soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali; - soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo fluviale, lacuale e lagunare, compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift, etc.; 	<p>Versamenti IVA in scadenza a marzo 2020</p>	<p>Versamento in un'unica soluzione entro il 31/05/2020 o mediante rateizzazione (fino a un massimo di 5 rate mensili)</p>

	<ul style="list-style-type: none"> - soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, terrestre, aereo, marittimo fluviale, lacuale e lagunare, compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift, etc.; - soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare; - soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli; - soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica; - onlus, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale. 		
	<p>Federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, etc..</p>	<p>Versamenti in scadenza delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati; Adempimenti e versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria</p>	<p>Sospesi fino al 31/05/2020. Versamento in un'unica soluzione entro il 30/06/2020 o mediante rateizzazione (fino a un massimo di 5 rate mensili)</p>
62	<p>Federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, etc..</p>	<p>Versamenti IVA in scadenza a marzo 2020</p>	<p>Sospesi Versamento in un'unica soluzione entro il 31/05/2020 o mediante rateizzazione (fino a un massimo di 5 rate mensili)</p>
	<p>Soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato e ricavi o compensi, percepiti nell'anno 2019, non superiori a 2 milioni di euro</p>	<p>Versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo 08/03/2020-31/03/2020 relativi a: - ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati e trattenute</p>	<p>Sospesi Versamento in un'unica soluzione entro il 31/05/2020 o mediante rateizzazione (fino a un massimo di 5 rate mensili)</p>

	relative all'addizionale regionale e comunale; - imposta sul valore aggiunto; - contributi previdenziali e assistenziali e premi per l'assicurazione obbligatoria	
TUTTI i Soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle Province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza (a prescindere dai ricavi o compensi percepiti nell'anno 2019)	Versamenti da autoliquidazione dell'imposta sul valore aggiunto che scadono nel periodo 08/03/2020-31/03/2020	Sospesi. Versamento in un'unica soluzione entro il 31/05/2020 o mediante rateizzazione (fino a un massimo di 5 rate mensili)
Soggetti con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nei seguenti comuni: - Regione Lombardia: a) Bertonico; b) Casalpusterlengo; c) Castelgerundo; d) Castiglione D'Adda; e) Codogno; f) Fombio; g) Maleo; h) San Fiorano; i) Somaglia; l) Terranova dei Passerini. - Regione Veneto: a) Vo'	Versamenti, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli atti di accertamento esecutivo, e ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati che scadono nel periodo 21/02/2020-31/03/2020	Sospesi. Versamento in un'unica soluzione entro il 31/05/2020 o mediante rateizzazione (fino a un massimo di 5 rate mensili)
Lavoratori autonomi, agenti di commercio, mediatori, procuratori, etc., con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato e ricavi o compensi, percepiti nell'anno 2019, non superiori a euro 400.000, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato	Ritenute d'acconto su ricavi e compensi percepiti nel periodo 17/03/2020 - 31/03/2020	Versamento delle ritenute non operate dal sostituto in un'unica soluzione entro il 31/05/2020 o mediante rateizzazione (fino a un massimo di 5 rate mensili)



Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti e invita i clienti a seguire anche gli aggiornamenti e approfondimenti che verranno pubblicati sulla pagina LinkedIn dello Studio.
Distinti saluti.

Studio Berta Nembrini Colombini & Associati

